

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 163)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori AZIMONTI, CALVI, DEL NERO, COPPOLA
e ALESSANDRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972

Integrazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 2 febbraio 1963, n. 357, prevede che le assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica, disposte nei limiti delle cattedre e dei posti determinati a sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, abbiano effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.

Poichè al momento della nomina in ruolo gli insegnanti inclusi nella graduatoria dei vincitori prestavano già effettivo servizio in qualità di incaricati presso scuole statali, si ritiene giusto e necessario che ai medesimi, ai fini del riconoscimento dei requisiti di anzia-

nità previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e successive modificazioni al primo comma mediante l'articolo 1 della legge 25 maggio 1962, n. 545, e relativi ai concorsi a posti di preside, il predetto servizio venga riconosciuto per intero, in quanto per effetto della ricostruzione della carriera esso viene a coincidere con quello prestato nei ruoli ai soli fini giuridici.

Si rende pertanto necessario eliminare la evidente disparità di trattamento e, a tale fine, i proponenti si onorano di sottoporre all'approvazione degli onorevoli colleghi il seguente disegno di legge raccomandandone un sollecito esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

All'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, modificato dall'articolo 1 della legge n. 545 del 25 maggio 1962, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini della partecipazione ai concorsi a posto di preside, il servizio prestato con qualifica non inferiore a valente nelle scuole statali in qualità di incaricato è valutato per intero qualora venga a coincidere per effetto della ricostruzione della carriera con quello prestato nei ruoli ai soli fini giuridici, in virtù di speciali disposizioni legislative ».

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica anche nei confronti dei partecipanti ai concorsi in corso di espletamento o in ordine ai quali non siano ancora concluse le assegnazioni delle relative presidenze.